



Atto Dirigenziale n° 1139/2015

SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 343/2015

OGGETTO: DITTA GENERAL ROTTAMI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 12 NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO (R4) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN RISERVA (R13), DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI MONTICHIARI (BS) VIA FRACASSINO ABATE 21/23. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 111 del 02/12/2014 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Dirigente del Settore Ambiente – Protezione Civile dal 02/12/2014 e fino alla scadenza del mandato della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione “ Linee guida per l'esame paesistico dei progetti” prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- la delibera di giunta regionale del 5 aprile 2006 n. 8/2318 “norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'art. 3, comma 1 del regolamento regionale n. 3/2006”;
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 3 “disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque

Documento Firmato Digitalmente

reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;

- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- deliberazione giunta regionale 20 ottobre 2010, n. 661, recante approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR;
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

RILEVATO che la ditta GENERAL ROTTAMI SRL (codice fiscale 02217360201), avente sede legale in via San Martino della Battaglia 12 nel comune di Castiglione delle Stiviere (MN) ha presentato istanza in data 28/02/2014, (registrata al P.G. prov. 28348 in data 03/03/2014) integrata e/o modificata con documentazione registrata in data 5/08/2014 P.G. n. 96668, in data 9/12/2014 p.g. n. 150628, in data 12/01/2015 p.g. n. 2361 e in data 2/02/2015 p.g. n. 12465 tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Montichiari (BS) via Fracassino Abate 21/23.

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- urbanistico-edilizia (come risulta dalle dichiarazioni del Comune resa in conferenza di servizi del 16/12/2014);
- ambientale (in particolare con riferimento agli scarichi di acque reflue domestiche);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica (come risulta dalle dichiarazioni dell'ASL registrata in 16/12/2014 p.g. n. 153134)

RILEVATO che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al mapp. n. 115/p del Fg. 27 del N.C.T. del comune di MONTICHIARI, è classificata dallo strumento urbanistico vigente parte come zona D1 – Produttiva di completamento, parte come zona VSA.1 di Salvaguardia Ambientale – Parco del Chiese Est e parte come Zona Sp – Aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico (certificato di destinazione urbanistica in atti);
- considerando il vigente Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvato con d.g.r n. IX/661 del 20.10.2010, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- il Comune territorialmente interessato ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

CONSIDERATO che l'impianto in argomento rientra tra quelli soggetti a verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. parte II Titolo III, in quanto rientrante

nell'Allegato IV punto 7 lett. z.b) e risulta non soggetto a VIA come da verifica effettuata dalla Provincia di Brescia con provvedimento n. 5851 del 29/09/2014;

PRESO ATTO che:

- l'A.R.P.A di Brescia, assente in conferenza, ha trasmesso con nota registrata al P.G. prov. in data 25/06/2014 con il n. 79587, parere favorevole con prescrizioni e condizioni;
- l'ASL di Brescia, Distretto n. 5, assente in conferenza, ha trasmesso con nota del 15/12/2014, registrata al P.G. prov. in data 16/12/2014 con il n. 153134, parere favorevole con prescrizioni e condizioni;

VISTE le risultanze della conferenze dei servizi indette rispettivamente con nota provinciale n. 38357 del 24/03/2014 e n. 144714 del 24/11/2014 e riunitasi in data 23/04/2014 e in data 16/12/2014 (verbali in atti), nel corso della quale gli enti ed uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

Rilevato che con nota del 16/01/2014 l'Ufficio Acque provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque domestiche negli strati superficiali del sottosuolo, che risulta inserito nella "sezione C" (ACQUE) dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato A - Sezione "B (RIFIUTI)" e nell'elaborato grafico, anche se non formalmente allegato, pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n. 2361 in data 12/01/2015, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l'indicazione delle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **212.542,47 (Euro duecentododicimilacinquecentoquarantadue/47)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

messa in riserva di 6727mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a	€ 118.812,27
deposito preliminare/messa in riserva di 64 mc di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività pari a	€ 11.303,68
trattamento (R4) di un quantitativo annuo di 100.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a	€ 82.426,51

STABILITO che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla **Comunicazione di fine** lavori, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTI:

- la conforme proposta del responsabile del procedimento; - il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza di servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in

Documento Firmato Digitalmente

comune di Montichiari (BS) via Fracassino Abate 21/23, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "B (RIFIUTI)", Sezione "C (ACQUE)" e Sezione "D (PIANO DI MONITORAGGIO)" e Sezione "E" (EDILIZIA) e secondo quanto rappresentato nell'elaborato tecnico-grafico identificato al P.G. provinciale n. 2361 in data 12/01/2015 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se ad esso non materialmente allegati;

DISPONE

1. di autorizzare la ditta GENERAL ROTTAMI SRL, (C.F. 02217360201), avente sede legale in via San Martino della Battaglia 12 nel comune di Castiglione delle Stiviere (MN), alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Montichiari (BS) via Fracassino Abate 21/23, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se ad esso non materialmente allegati, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
 - a. permesso di costruire/ DIA ai sensi del d.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
 - b. autorizzazione agli scarichi delle acque domestiche negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei R.R. n. 3 del 24.03.2006;
3. di dare atto che compete al Comune territorialmente interessato la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato, dandosi atto che l'assenso espresso dal Comune in sede di conferenza di servizi tiene luogo dell'assenso edilizio;
4. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
5. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti potrà essere avviata;
6. di prescrivere che la ditta autorizzata effettui i monitoraggi delle varie componenti (rifiuti, acqua e rumore) secondo le condizioni e prescrizione di cui all'allegato A Sezione D (piano di monitoraggio) parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di dare atto che:
 - a. il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
 - b. in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di

Documento Firmato Digitalmente

- carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
- d. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
 - e. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
 - f. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - g. ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
 - h. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
 - i. deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
 - j. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
 - k. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - l. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - m. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
 - n. ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purché evocati nel procedimento;
 - o. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
 - p. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

8. di dare atto altresì che:

- a. ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e

Documento Firmato Digitalmente

- continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;
- b. questa Provincia si riserva, in relazione all'attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla loro osservanza, l'adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
 10. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
 11. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
 12. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "C (ACQUA)";
 13. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
 14. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **212.542,47 (Euro duecentododicimilacinquecentoquarantadue/47)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
 15. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori di cui al precedente punto 4), dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
 16. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
 17. che il presente atto venga, in originale, comunicato alla ditta GENERAL ROTTAMI SRL con sede legale in via San Martino della Battaglia 12 nel comune di Castiglione delle Stiviere (MN), a cura dell'ufficio, mediante sua consegna "brevi manu" e acquisizione di ricevuta o mediante trasmissione tramite PEC, previo assolvimento dell'imposta di bollo;
 18. l'invio di copia semplice della presente autorizzazione al Comune di MONTICHIARI, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.S.L. Brescia Distretto n. 5, all'Ufficio d'Ambito di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
 19. la pubblicazione di copia del presente atto all'albo pretorio provinciale per 15 gg. consecutivi;
 20. che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

Il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale di cui uno in formato cartaceo.

Gli elaborati progettuali destinati ad accompagnare l'originale del presente atto nonché le copie da formarsi ai fini comunicativi sono contrassegnati dal timbro tondo della Provincia, nonché dalla firma autografa del funzionario provinciale apposta sul cartiglio, previa verifica della loro identità con quelli citati in premessa.

Documento Firmato Digitalmente

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI



Brescia, lì 18-02-2015



Sezione A – Tabella descrittivaALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTON. **1139** DEL **18 FEB. 2015****ALLEGATO TECNICO**

RAGIONE SOCIALE	GENERAL ROTTAMI S.R.L.	PARTITA IVA	
		02217360201	
SEDE LEGALE	Via San Martino della Battaglia, 12 – Castiglione delle Stiviere (MN)		
SEDE INSEDIAMENTO	Via Fracassino Abate, 21/23 – Montichiari (BS)	FOGLIO N. 27	
		MAPP. N.	115/p.
SUPERFICIE IMPEGNATA DALL'IMPIANTO	- DISPONIBILE	~ m ² 3.570	
	• Destinata all'attività	~ m ² 1.988	
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	zona D1 – Produttiva di completamento, parte come zona VSA.1 di Salvaguardia Ambientale – Parco del Chiese Est e parte come Zona Sp – Aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico	VIGENTE P.G.T.	
LEGALE RAPPRESENTANTE	Davide Pavoni		
RESPONSABILE TECNICO	Davide Pavoni		



Sezione B – RIFIUTI

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO
N. **1139** DEL **18 FEB. 2015**

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa m^2 3.570 m^2 , di cui m^2 1.988 destinati all'attività; l'immobile sito nel comune di Montichiari (BS), via Fracassino Abate, 21/23 è censito al foglio 27 mappali 115/p; la ditta ha la piena disponibilità dell'area;

1.2. la suddetta area ricade in zona in zona D1 – Produttiva di completamento, parte come zona VSA.1 di Salvaguardia Ambientale – Parco del Chiese Est e parte come Zona Sp – Aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico, come risulta dal vigente P.R.G. vigente della Comune di Montichiari;

1.3. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:

- ✓ messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
- ✓ messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) di rifiuti prodotti e decadenti dall'attività in uscita dall'impianto;
- ✓ trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi

rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi.

Il trattamento viene effettuato mediante operazioni di selezione/cernita manuale e/o meccanica, eventuale adeguamento volumetrico con cesoia manuale e/o meccanica e semovente munito di polipo;

rifiuti costituiti da cavi

Il trattamento viene effettuato mediante operazioni di tranciatura manuale per ridurre il cavo ad una dimensione tale da poter effettuare la spellatura mediante spelacavi elettrica e separare le frazioni di rame ed alluminio;

Dai trattamenti sopra descritti vengono prodotte:

- ✓ EoW per le tipologie di ferro, acciaio e alluminio conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 333 del 31/03/2011;
- ✓ EoW per le tipologie di rame conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 715 del 25/07/2013;
- ✓ MPS conformi alle norme tecniche di settore UNI.
- ✓ Rifiuti decadenti da destinarsi ad impianti di gestione rifiuti autorizzati;

1.4. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

messa in riserva R13 di m^3 6727 di rifiuti non pericolosi in ingresso;

messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 di m^3 64 di rifiuti non pericolosi decadenti dal trattamento;

trattamento di 100.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi.

1.5. nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti non pericolosi e pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice CER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

Codice CER	DESCRIZIONE	Operazioni	
10 02 10	scaglie di laminazione		R13
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	R4	R13
10 02 99	<i>limitatamente a pezzi non conformi di fusione e materozze di fusione</i>		
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti		
	<i>(limitatamente a scarti non ferrosi della metallurgia termica)</i>	R4	R13



10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a materozze derivanti dai prodotti di fusione dell'acciaio)	R4	R13
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a ferro da cernita e selezione)	R4	R13
11 05 01	zinco solido	R4	R13
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4 ²	R13
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	R4 ¹	R13
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4 ²	R13
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4 ¹	R13
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 (limitatamente ai soli corpi d'utensile utilizzati e non sui materiali di rettifica esauriti)	R4	R13
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a rifiuti ferrosi e non di pezzatura variabile derivante da lavorazione (meccanica dei materiali ferrosi e non)	R4	R13
15 01 04	imballaggi metallici	R4	R13
16 01 16	serbatoi per gas liquido	R4	R13
16 01 17	metalli ferrosi	R4	R13
16 01 18	metalli non ferrosi	R4	R13
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (rifiuti non RAEE)	R4	R13
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (rifiuti non RAEE)	R4	R13
17 04 01	rame, bronzo, ottone	R4	R13
17 04 02	alluminio	R4	R13
17 04 03	piombo	R4	R13
17 04 04	zinco	R4	R13
17 04 05	ferro e acciaio	R4	R13
17 04 06	stagno	R4	R13
17 04 07	metalli misti	R4	R13
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R4	R13
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	R4	R13
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	R4	R13
19 12 02	metalli ferrosi	R4	R13
19 12 03	metalli non ferrosi	R4	R13
20 01 40	metallo (limitatamente a rifiuti in ferro da raccolta differenziata)	R4	R13

Nota 1- l'operazione di recupero è limitata alla sola frazione costituita da frammenti non polverulenti;

Nota 2 - l'operazione di recupero è limitata alla ai trucioli e/o frammenti di metalli ferrosi e non ferrosi;

1.6. i rifiuti vengono stoccati in cumuli, big bag, cassoni chiusi, containers all'interno del capannone; nella tavola "Unica" parte integrante del presente allegato sezione A sono rappresentate le aree dove vengono svolte le operazioni di stoccaggio e trattamento.

2. Prescrizioni

2.1. la ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche o da quanto previsto dal Sistema Telematico per la Tracciabilità dei rifiuti (SISTR) istituito con D.M. 17.12.300 e s.m.i.;
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. prevede un codice CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno

semestrale, ad esclusione dei sottoelencati rifiuti la cui non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità:

- codice CER 150104 "imballaggi metallici" deve essere accertata la presenza di residui di sostanze all'interno degli imballaggi stessi, valutandone la pericolosità attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del produttore, etichettatura dell'imballaggio, o in carenza di tali elementi attraverso analisi chimica tesa a verificare la presenza di sostanze pericolose relativamente ai soli residui. In caso di assenza di residui pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di sostanze pericolose, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 150110*;
- codici CER 160214 "apparecchiature fuori uso diverse da...omiss" (RAEE) la ditta dovrà in fase di accettazione:
 - ✓ predisporre un elenco dei componenti potenzialmente qualificabili come pericolosi al fine di valutarne la presenza;
 - ✓ effettuare il "controllo visivo che le apparecchiature non siano dotate di un circuito idraulico/refrigerante, che i condensatori non abbiano strutture esterne in metallo, che non siano presenti guarnizioni/rivestimenti antifiamma dei cavi elettrici di cablaggio/alimentazione. Non presentino coibentazioni in materiali filamentosi/lanuginosi o poliuretanicici";
- codice CER 160216 "componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*" deve essere effettuato un controllo visivo per verificare la presenza di componenti pericolosi. In caso di assenza di componenti pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di componenti pericolosi, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 160215*;
- codici CER 170411 deve essere effettuato un controllo visivo per verificare:
 - ✓ l'assenza di cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose;
 - ✓ l'assenza di eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di solvente;In caso assenza di quanto sopra detto, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di perdite o sostanze estranee, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 170410*;
- per il rifiuto identificato dal codice CER 100210 - "scaglie di laminazione", al fine di evitare la commistione di diversi flussi di rifiuti aventi caratteristiche chimico/fisiche diverse pur mantenendo il medesimo codice CER, si prescrive che il rifiuto sia sottoposto a campionamento, secondo un protocollo di verifica periodica d'iniziativa della ditta, ed effettuato con le modalità previste dalla norma UNI 10802 e norme applicative collegate vigenti all'atto del controllo. Nel caso di ritiro delle norme con sostituzione devono essere applicate le nuove norme. Nel caso di ritiro senza sostituzione la ditta deve utilizzare le norme ante ritiro senza sostituzione. Le verifiche analitiche devono determinare il contenuto di idrocarburi C>12, che nel rifiuto in ingresso deve essere inferiore a 0.5% pari a 5000 mg/Kg;
- per i rifiuti ferrosi e non ferrosi, qualora si tratti di codici CER per i quali non è previsto il corrispondente codice a specchio pericoloso, le procedure di accettazione devono essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito riportate

2.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "Registro degli Eventi" e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

2.1.b) MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

• *raccolta e trasporto*

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice CER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

• *controllo radiometrico*

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

• *controllo visivo all'ingresso del mezzo*

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice CER. Tale prima verifica del tipo "passa - non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice CER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce "carico respinto". L'evento dovrà essere registrato sul "Registro degli eventi".

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

• *controllo visivo del carico*

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui l'impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale

operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Nota 1 - Da notare che il termine di "libero da" si differenzia dal termine "assenza di" in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.

In particolare si intende per:

▪ *non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.*

▪ *inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.*

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice CER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

2.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

- 2.2. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.3. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.4. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle

- MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
- b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
 - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto 1.7;
- 2.5. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i CER della famiglia 19.xx.xx.
- 2.6. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.7. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;
- 2.8. il conferimento all'impianto di eventuali rifiuti polverulenti può avvenire esclusivamente in contenitori/containers chiusi e big bags e non possono essere effettuate operazioni di movimentazione, trattamento e pre-trattamento degli stessi.
- 2.9. possono essere avviati alle operazioni di trattamento solamente i cavi (cod. CER 170411) avente una sezione di 10 mmq;
- 2.10. la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche UNI alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto come MPS;
- 2.11. dove essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;
- 2.12. i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011. Fino a quando la ditta non otterrà la certificazione obbligatoria e prevista dal predetto regolamento, tali rottami rimarranno rifiuti e dovranno essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati;
- 2.13. i rottami di rame, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 715/2013. Fino a quando la ditta non otterrà la certificazione obbligatoria e prevista dal predetto regolamento, tali rottami rimarranno rifiuti e dovranno essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati;
- 2.14. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
- 2.15. Piani
- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- **Piano di emergenza.**

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

1. DESCRIZIONE

La presente autorizzazione consente gli scarichi negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche derivanti dall'immobile adibito-a:

- trattamento rifiuti speciali non pericolosi;

svolta nel comune di Montichiari (BS), Via Fracassino Abate n.21/23, alle condizioni e con le prescrizioni previste dal presente Allegato, dal dispositivo dell'atto dirigenziale di cui il presente Allegato fa parte integrante e sostanziale, dal d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali in materia di scarichi idrici.

2. SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI

Gestore: GENERAL ROTTAMI S.r.l.

Sede legale: Via San Martino della Battaglia n.12 – Castiglione delle Stiviere (MN)

insediamento: Via Fracassino Abate n.21/23 – Montichiari (BS)

Descrizione dell'attività e dello scarico

- Nell'insediamento la ditta esercita l'attività di recupero rifiuti non pericolosi all'interno di una porzione di capannone, mentre gli uffici sono ubicati in altro immobile;
- la ditta non dispone di area esterna di pertinenza;
- l'insediamento risulta ubicato in non zona servita dalla pubblica fognatura ed esterna all'area di rispetto dei punti di captazione della risorsa idrica destinata al consumo umano erogata mediante acquedotto;
- l'approvvigionamento idrico potabile è garantito dal prelievo dall'acquedotto comunale per un quantitativo di 200 m³ all'anno;
- lo scarico S1 di acque reflue domestiche proviene dal lavamani del capannone, caratterizzato da un carico di 3 abitanti equivalenti, è sottoposto a trattamento in una vasca Imhoff e successiva trincea di subirrigazione, previo transito in pozzetto idoneo al prelievo di campioni;
- lo scarico S4 di acque reflue domestiche proviene dai servizi igienici degli uffici, caratterizzato da un carico di 3 abitanti equivalenti, è sottoposto a trattamento in una vasca Imhoff e successiva trincea di subirrigazione, previo transito in pozzetto idoneo al prelievo di campioni;
- le acque meteoriche pluviali della copertura del capannone sono raccolte e disperse negli strati superficiali del sottosuolo mediante due pozzi perdenti che costituiscono gli scarichi S2 e S3;

Tipologia degli scarichi

Le acque degli scarichi S1 e S4 sono definite "acque reflue domestiche", ai sensi dell'art. 74, lett. g), del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., provenienti da un insediamento isolato di carico organico inferiore a 50 A.E., sono ammesse negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto del limite di 0,5 ml/l fissato dall'art. 8, comma 2 lett. a), del regolamento regionale n. 3/2006, per i Solidi sedimentabili.

3. RECAPITO, PARAMETRI E LIMITI DA RISPETTARE

Gli scarichi S1 e S4 negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche, i cui dati sono sintetizzati nella tabella seguente :



Scarico	Tipologia acque reflue	recapito	Comune	indirizzo	Dati catastali		Coordinate Gauss Boaga		Carico
					fg	map	X	Y	
S1	domestiche	strati superficiali del sottosuolo	Montichiari	Via Fracassino Abate n.21/23	27	115	1608825	5030956	3 A.E.
S4	domestiche				27	115	1608735	5030762	3 A.E.

devono rispettare il valore limite di emissione di 0,5 ml/l per i "Solidi sedimentabili" a valle delle vasche Imhoff, ai sensi dell'art.8, comma 2 lett. a), del regolamento regionale n.3/2006.

4. PRESCRIZIONI ULTERIORI

- per gli scarichi S1 e S4 di acque reflue domestiche, entro un anno dalla data di attivazione, dovrà essere eseguita un'analisi delle acque prelevate nel pozzetto a valle delle vasche Imhoff per la misurazione del parametro Solidi sedimentabili,
- le analisi dovranno essere effettuate con oneri a carico della ditta, da laboratorio pubblico o abilitato, secondo le metodiche di campionamento e analisi previste dalle normative di riferimento;
- i relativi certificati di analisi dovranno essere trasmessi entro trenta giorni dalla data di emissione a questa Provincia Ufficio Acqua (ovvero all'Autorità competente in materia);
- la pulizia delle vasche Imhoff dovrà essere effettuata con regolarità con una frequenza minima di almeno una volta l'anno ed ogni volta che si renda necessario.

5. INDICAZIONI

- Di dare atto che i fanghi provenienti dalle vasche Imhoff dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- ai sensi dell'art. 7 comma 1 del regolamento regionale n.3/2006 gli scarichi di acque reflue domestiche dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura nel momento in cui la zona verrà raggiunta dal pubblico servizio, nel rispetto del regolamento fissato dal gestore del servizio idrico integrato;
- ai sensi dell'art. 129 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il titolare degli scarichi è tenuto a fornire all'Autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali gli scarichi hanno origine.

Sezione D – PIANO DI MONITORAGGIO

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO
N. **1139** DEL **18 FEB. 2015**

MATRICE	MONITORAGGIO	PRESCRIZIONE
RIFIUTI	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione B del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione B del presente atto
ACQUA	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione C del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione C del presente atto
RUMORE	Entro 6 mesi dall'inizio dell'attività e in occasione di eventuali modifiche sostanziali.	Controlli secondo normativa esistente, previa tempestiva comunicazione con Arpa e Comune. Dovranno essere concordati con Arpa e Comune i recettori sensibili verso i quali effettuare le misurazioni.



Adempimenti e obblighi da osservare prima dell'inizio dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione o i suoi successivi aventi causa devono, se necessario:

- A. inoltrare al Comune quanto segue:
- a) versamento del contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 D.P.R. n. 380 del 2001, nei modi e tempi di legge;
 - b) comunicazione, oltre la data di inizio lavori prevista dal punto 4) dell'atto autorizzativo, delle generalità del Direttore dei Lavori (questo anche qualora il direttore dei lavori sia lo stesso progettista) e dell'Impresa esecutrice;
 - c) trasmissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003, della seguente documentazione dell'impresa esecutrice dei lavori:
 - 1) dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori con l'indicazione dell'organico medio dell'anno, distinto per qualifica e del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
 - 2) Il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato dalla Casse Edili (D.U.R.C.) ai sensi dell'art. 41 della L.R. 5/2007;
 - d) presentazione del modello ISTAT debitamente compilato (solo per nuove costruzioni o ampliamenti);
 - e) dichiarazione ai sensi della legge n. 13 del 09/01/1989 (barriere architettoniche);
 - f) denuncia dei lavori con strutture in cemento armato o metalliche ai sensi della legge n. 1086 del 1971, e degli articoli da 64 a 76 del D.P.R. n. 380 del 2001, della legge n. 64 del 1974, ed egli articoli da 83 a 103 del D.P.R. n. 380 del 2001, della L.R. 27 del 1998 e del D.P.G.R. n. 0164/Pres. del 1989 corredata da tutta la documentazione di rito;
 - g) documentazione relativa agli impianti di cui all'articolo 1 della legge n. 46 del 1990, ai sensi degli articoli da 107 a 121 del D.P.R. n. 380 del 2001, nonché del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 447 del 1991 (solo per interventi che comprendono la realizzazione o la ristrutturazione di impianti di cui alla predetta legge);
 - h) relazione sul contenimento dei consumi energetici ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005 come modificato dal D.Lgs. n. 311/2006, della legge n. 10 del 1991, e degli articoli da 122 a 135 del D.P.R. n. 380 del 2001, nonché del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 412 del 1993 e del D.M. 13 dicembre 1993;
 - i) progetto illuminotecnico, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/2000, per gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, per i quali non ricorrano gli estremi della deroga di cui all'articolo 6, comma 3
 - j) richiesta e ottenimento dell'autorizzazione per occupazioni, anche temporanee, di suolo pubblico necessario all'impianto del cantiere e, se necessario, alla manomissione del suolo pubblico per il transito, il taglio per posa tubazioni e cavi;
- B. proteggere l'area di cantiere verso gli spazi esterni con recinzione in assito o altro materiale idoneo, segnalato agli angoli a tutta altezza e con posa di luce rossa serali e notturne, sui lati in fregio a spazi aperti al transito, anche solo pedonale, pubblico o privato;
- C. collocare, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, un cartello con gli estremi (data e numero) dell'atto autorizzativo, le generalità del Committente, del Progettista, del Direttore dei lavori, dell'Impresa esecutrice e, se presenti, degli installatori degli impianti di cui alla lettera e) punto 4);
- D. comunicare alla A.S.L. e all'Ispettorato del Lavoro la notifica preliminare di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 494 del 1996, affiggendone una copia in cantiere.

Si rende noto che in assenza della presentazione del documento unico di regolarità contributiva (che non può essere sostituito da autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) l'atto autorizzativo, relativamente alla realizzazione dell'impianto, non è efficace ed i lavori eventualmente iniziati sono da considerarsi abusivi.



Obblighi da osservare nel corso dei lavori fino alla loro ultimazione:

Durante l'esecuzione dei lavori, il titolare dell'atto autorizzativo o i suoi successivi aventi causa, ovvero il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice, ognuno per quanto di propria competenza, devono:

- a) osservare quanto autorizzato, così come le norme generali di legge e di regolamento, nonché le modalità esecutive fissate dell'atto autorizzativo medesimo, ai sensi della Parte Prima, Titolo IV, del D.P.R. n. 380 del 2001, restando responsabili di ogni violazione o difformità;
- b) comunicare immediatamente al Comune e alla Provincia di Brescia l'eventuale sostituzione del Direttore dei Lavori o dell'Impresa esecutrice, comunicando le generalità dei nuovi soggetti;
- c) provvedere immediatamente al ripristino e alla pulizia degli spazi pubblici eventualmente e accidentalmente danneggiati o imbrattati, ferme restando le responsabilità per la mancata autorizzazione e gli eventuali maggiori danni per il ripristino d'ufficio o l'interruzione delle utilità dei predetti spazi;
- d) tutelare e conservare qualunque manufatto, impianto, attrezzatura, di proprietà pubblica o di soggetti gestori di pubblici servizi (numeri civici, tabelle toponomastiche, idranti, centraline, cavi aerei, tubazioni e reti interrate, paline stradali, segnaletica, pubblica illuminazione, idranti, chiusini, cordoli, aiuole ecc.);
- e) trasmettere con cadenza semestrale, decorrente dalla data di inizio lavori, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) di cui al punto b) dell'allegato, come prescritto dall'art. 41 comma 1 della L.R. 5/2007,;

All'ultimazione dei lavori, il titolare dell'autorizzazione o i suoi successivi aventi causa, devono:

- a) richiedere al Comune, entro 15 giorni dall'ultimazione, il certificato di agibilità ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, pena le sanzioni previste di legge.

TECNOAMBIENTE

AMBIENTE E SICUREZZA

s.r.l. unipersonale

Via A. Lamarmora, 169
25124 Brescia

Tel. 030 221664

Fax 030 2476986

Comune di Montichiari

Provincia di Brescia

PROGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N152 E S.M.I., PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN:

VIA FRACASSINO ABATE 21/23 - 25018 MONTICHIARI (BS)

TAVOLA: PLANIMETRIE DI PROGETTO: - SCARICHI IDRICI E ANTINCENDIO
- GESTIONE DEI RIFIUTI

Tavola UNICA	COMMITTENTE: GENERAL ROTTAMI SRL Via San Martino della Battaglia n. 12 Castiglione delle Stiviere (MN)	GENERAL ROTTAMI SRL Via San Martino della Battaglia, 12 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) Partita IVA e Cod. Fiscale: 02217360201
scala 1:300		
 NORD	PROGETTISTA: ING. LIVIO FRACCARO	
Gennaio 2015		

E' vietata la riproduzione, anche parziale, dell'elaborato di progetto esclusiva di Tecno Ambiente S.r.l., senza autorizzazione scritta della stessa

ALLEGATO AL PROVVEDIM.

N. 1139 del 18 FEB. 2015

PIANTA 1: UFFICI E SERVIZI IGIENICI

SCALA 1:50

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Loredana Massi)

IL TECNICO ISTRUTTORE
(Arch. Loretta Bortocini)

